

**REGIONE PUGLIA
SCHEMA DI CONTRATTO**

Repertorio n. _____ del _____

Contratto Relativo al servizio di "Assistenza Tecnica" e supporto operativo alle attività dell'Autorità di Audit del Programma Operativo Interregionale "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico" (POI) FESR 2007-2013 – Asse III "Assistenza Tecnica e azioni di accompagnamento".

TRA

La Regione Puglia (C.F. 80017210727) con sede in Bari via Caduti di Tutte le Guerre, n. 15 (di seguito denominata Regione), in questo atto rappresentata da

E

.....(di seguito denominato Appaltatore) con sede in alla via, Codice fiscale, in questo atto rappresentato dal....., nato a il....., nella qualità di..... e residente per la carica presso

PREMESSO

- Che con A.D. n. del il Dirigente del Servizio Affari Generali ha determinato l'indizione della procedura di gara per l'affidamento del **servizio di "Assistenza Tecnica" e supporto operativo alle attività dell'Autorità di Audit del Programma Operativo Interregionale "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico" (POI) FESR 2007-2013 – Asse III "Assistenza Tecnica e azioni di accompagnamento"** ;

- che, con determinazione dirigenziale n. ____ del _____, preso atto delle risultanze finali della Commissione giudicatrice in merito alle offerte pervenute, la stessa gara è stata aggiudicata definitivamente a _____ ;

Le premesse che qui si intendono integralmente richiamate costituiscono parte integrante del presente contratto.

Tra le parti come sopra costituite si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 FONTI

I rapporti tra le parti del presente contratto sono regolati:

- a) dalle clausole del presente atto;
- b) dal bando di gara, capitolato d'oneri e disciplinare di gara, parti integranti e sostanziali dell' A.D. n.deldel Dirigente del Servizio Affari Generali ;
- c) dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- d) dall'offerta economica formulata dallo stesso Appaltatore in sede di gara;
- e) dal patto di integrità.

I contraenti dichiarano di conoscere i predetti documenti che, conservati in atti presso gli uffici _____, vengono qui integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati, ai quali si fa esplicito rinvio per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto.

ART. 2 OGGETTO

La Regione affida all'Appaltatore, che accetta, la realizzazione del **servizio di "Assistenza Tecnica" e supporto operativo alle attività dell'Autorità di Audit del Programma Operativo Interregionale "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico" (POI) FESR 2007-2013 – Asse III "Assistenza Tecnica e azioni di accompagnamento"**.

L'Appaltatore si impegna a fornire, per l'intero periodo di validità del presente contratto, i servizi e le prestazioni elencati nell' articolo 4 del contratto .

Prima dell'inizio dell'attività, l'Appaltatore dovrà essere munito di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità di mesi 36 (trentasei), a decorrere dalla data di avvio del servizio.

ART. 4 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore si impegna all'osservanza puntuale di tutte prescrizioni come elencate nel Capitolato d'onori, che qui si intende integralmente riportato.

L'incarico deve essere condotto nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali e deve consistere nelle attività di seguito indicate.

Le attività di assistenza tecnica e supporto quadro, sulla base di quanto previsto dal Regolamento (CE) 1083/2006, sono finalizzate a supportare l'Autorità di Audit. In particolare le attività prevedono la prestazione dei seguenti servizi: Supportare l'Autorità di Audit nell'effettuazione degli audit delle operazioni (art. 62.1.b del Reg. CE n. 1083/2006 e artt. 16-17 del Reg. CE n. 1828/2006) come meglio specificato nel capitolato nelle attività di controllo e di sorveglianza previsti dai vigenti regolamenti

In attuazione del POI FESR 2007-2013 ed in particolare nell'ambito dell'Asse III Assistenza Tecnica - Obiettivo Specifico: *"Migliorare l'efficienza e la qualità dell'attuazione e la conoscenza del programma"*, - la Regione Puglia intende sostenere l'esecuzione del Programma Operativo e garantire la corretta gestione delle relative risorse finanziarie in termini di efficienza ed efficacia, attraverso il puntuale funzionamento dei meccanismi e delle procedure previste dal Programma Operativo, favorendo il rafforzamento della capacità amministrativa regionale connessa all'attuazione delle disposizioni programmatiche.

I contenuti tecnici dei servizi richiesti sono riconducibili alla programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio, sorveglianza e controllo delle attività cofinanziate dal POI FESR 2007-2013.

I servizi sono resi a favore dell'Autorità di Audit del POI FESR 2007-2013 e della relativa struttura, così come definita nelle procedure di attuazione del Programma Operativo.

L'Autorità di Audit si riserva di verificare in ogni momento la conformità delle attività realizzate agli standard stabiliti nel

contratto. Tali verifiche verranno, comunque, effettuate ad ogni stato di avanzamento del servizio.

Le attività di cui si tratta dovranno essere svolte nel rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalla Regolamentazione comunitaria (in particolare Regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; Regolamento(CE) n. 1828/2006 della Commissione ed eventuali s.m.i.), dal POI FESR della Regione Puglia per gli anni 2007-2013 e dalle disposizioni nazionali e regionali in materia.

I servizi affidati in appalto sono dettagliatamente indicati nel capitolato d'oneri che qui integralmente si richiama.

ART. 5 OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE

Per i servizi e le forniture oggetto del presente appalto, l'Appaltatore dichiara di:

- **di impegnarsi** a rendere disponibile, entro 30 gg. dalla stipula del presente contratto o dall'avvio dei lavori, una sede operativa, pienamente conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza igiene sui luoghi di lavoro, in ciascuno dei territori regionali meglio indicati all'art. 4 del disciplinare che qui si richiama , oltre che nella città di Roma fino al termine dell'erogazione del servizio, nonché la disponibilità ad effettuare trasferte all'interno degli stessi territori.
- **di possedere** il requisito funzionale dell'indipendenza nei confronti dell'autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, degli Organismi intermedi .
- **di impegnarsi ad** operare in stretto contatto con l'Autorità di Audit del P.O.I., assicurando la disponibilità ad operare presso gli uffici della stessa Autorità e presso le sedi dei "beneficiari finali" oggetto delle verifiche delle operazioni nelle regioni quadro obiettivo convergenza: Campania, Puglia, Calabria e Sicilia ;
- **di impegnarsi** ad eseguire le **verifiche "in loco"** nei territori delle regioni dell'Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) e presso la città di Roma (sede dell'Autorità di Audit) ;
- **che i costi** per effettuare le trasferte all'interno dei suddetti territori inclusi i costi operativi per lo svolgimento delle verifiche sono già inseriti nel prezzo dell'appalto ;
- **di rendersi** disponibile ad incontri, momenti di raccordo, nell'ottica complessiva di favorire la più ampia e trasparente attuazione del servizio, ed alla partecipazione a gruppi/tavoli di lavoro.

- **di tenere conto**, nell'espletamento del servizio richiesto, delle procedure e degli strumenti predisposti dalla Autorità di Gestione (AdG), dall'Autorità di Certificazione (AdC), dall'Autorità di Audit (AdA) e del Comitato Tecnico Congiunto per l'Attuazione del Programma operativo.
- **di non poter beneficiare** - durante tutto il periodo di espletamento dell'incarico di cui al presente contratto- di finanziamenti a valere sul P.O.I, nonché di prestare nell'ambito dello stesso Programma, servizi di assistenza tecnica diversi da quelli oggetto del presente disciplinare, con riferimento sia a quelli a favore dell'Autorità di certificazione e a favore dell'Autorità di Gestione sia a quelli a favore di Organismi Intermedi. Tale incompatibilità, riferita al divieto sia di beneficiare di finanziamenti, sia di prestare diversa attività di assistenza tecnica nell'ambito dello stesso Programma, varrà sia per i soggetti affidatari, singoli o riuniti in raggruppamento, sia per le persone fisiche inserite nei gruppi di lavoro.

Nel caso in cui gli uffici dell'Ente appaltante verificano casi di violazione di tale divieto dovute a situazioni di incompatibilità, inadempienze e/o inefficienze in ordine a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali di riservatezza, l'appaltatore sarà invitato, a mezzo di raccomandata A.R., a rimuovere le incompatibilità ed a sanare le suddette inadempienze entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione dell'invito medesimo.

Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere, la Regione potrà procedere di diritto alla risoluzione contrattuale, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, fatto salvo il diritto della stessa Regione al risarcimento dei danni.

Inoltre l'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente alla Regione, ai sensi dell'art. 7, comma 11, della Legge 19/03/1990, n° 55 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

ART.6 PROPRIETA' DELLE RISULTANZE

Tutti i prodotti realizzati durante l'esecuzione dei servizi saranno di proprietà esclusiva dell'Ente Appaltante e della Autorità di Audit; potrà esserne autorizzato l'utilizzo solo previa espressa autorizzazione da parte dell'Autorità di Audit.

L'appaltatore non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da parte delle Amministrazioni indicate.

ART. 7 INNOVAZIONI E VARIANTI

La Regione si riserva di concordare, con l' Appaltatore, le variazioni di servizio che riterrà opportune, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione.

ART.8 MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso previsto verrà così corrisposto:

- il 10% dell'importo del contratto dopo la stipula del contratto e previa presentazione del piano di lavoro definitivo con relativo cronoprogramma e delle fatture redatte nei modi di legge;
- pagamenti semestrali, fino a concorrenza del 70% delle attività svolte nel periodo contrattuale e relativo cronoprogramma;
- il 20% del corrispettivo contrattuale a saldo entro trenta giorni dalla scadenza contrattuale e previa verifica del buon esito dell'attività svolta.

I pagamenti semestrali saranno effettuati su presentazione di una relazione sull'attività svolta sottoscritta dal legale rappresentante contenente.

- una descrizione delle attività realizzate e l'indicazione del gruppo di lavoro impiegato,
- l'elenco dei documenti prodotti (check list delle operazioni, relazioni, atti, pareri, ecc...) con la relativa attestazione di regolare esecuzione da parte dell'Autorità di Audit;
- una tabella contenente l'indicazione delle giornate/uomo impiegate dall'unità di assistenza tecnica presso l'autorità di Audit;
- l'avanzamento delle prestazioni in relazione a quanto previsto nella stessa offerta;
- fattura redatta nei modi di legge.

Il pagamento del compenso avverrà, salvo diversa richiesta scritta, mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'appaltatore. Con il prezzo offerto,

l'appaltatore si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Il pagamento sarà effettuato, su disposizione dell'Autorità di Gestione del P.O.I. "*Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico*", da parte del responsabile *pro-tempore* dell'Ufficio Competente per le Operazioni di cui all'Asse III dello stesso Programma

ART.9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione regionale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte dell'Amministrazione regionale, di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r.

Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente.

Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione appaltante.

L'Amministrazione regionale, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

L'Amministrazione regionale accerta, tramite il responsabile dell'esecuzione del contratto, la conformità delle prestazioni rese dall'Appaltatore alle prescrizioni contrattuali.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto provvede all'immediata contestazione all'appaltatore di inadempienze o

carenze rispetto alle attività contrattualmente previste, tramite raccomandata a/r anticipata via fax. L' Appaltatore potrà presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione via fax.

Non sarà motivo d'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dall'Amministrazione appaltante per cause non imputabili all' Appaltatore.

ART. 10 VIGILANZA

La Regione Puglia ha facoltà di vigilare sull'attività dell' Appaltatore per l'adempimento degli obblighi di legge e di contratto.

ART. 11 LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Prima dell'inizio dell'attività l'Appaltatore dovrà essere munito di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.

ART. 12 DIRITTI D'AUTORE E PROPRIETA' DELLE RISULTANZE

Tutti i prodotti realizzati durante l'esecuzione dei servizi saranno di proprietà esclusiva della stazione appaltante e della Autorità di Audit; potrà esserne autorizzato l'utilizzo solo previa espressa autorizzazione da parte dell'Autorità di Audit.

L'appaltatore non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da parte delle Amministrazioni indicate.

ART. 13 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l'esecuzione totale a soggetti terzi. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano l'Appaltatore, si applicherà l'articolo 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

ART.14

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo contrattuale;
- venir meno in capo all' Appaltatore, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel disciplinare di gara.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:

- esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
- mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro;
- reiterata presentazione di relazioni o elaborati non conformi a quanto stabilito dal contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del contratto di appalto;
- sospensione nell'erogazione dei servizi, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione regionale, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione darà diritto all'Amministrazione di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all' Appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dall'Amministrazione regionale rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto sottoscritto dall' Appaltatore.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del decreto legislativo n.163/2006.

ART. 15 FORO COMPETENTE

Il foro di Bari è competente per tutte le eventuali controversie relative alla regolare esecuzione del contratto e pertanto non è ammesso il ricorso all'arbitrato.

ART. 16 RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non risulta contemplato nel Capitolato d'onori e nel presente contratto, si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la materia.

ART. 17 RESPONSABILITA'

L'Appaltatore solleva la Regione Puglia da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla prestazione e gestione dei servizi e delle forniture affidate in appalto.

Nessun ulteriore onere o responsabilità potrà dunque derivare a carico della Regione Puglia, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

ART. 18 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Il contratto potrà, altresì, risolversi nel caso di singole inadempienze e/o casi di inefficienza e di inadeguatezza dei servizi prestati, allorché l'Appaltatore, ricevuta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, a mezzo raccomandata A.R., l'intimazione ad adempiere a quanto necessario, non ottempererà entro il termine perentorio di 30 gg. (trenta) giorni.

In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione della

Regione e comporterà l'incameramento della cauzione definitiva oltre il risarcimento del maggior danno.

ART. 19 OBBLIGHI PER LA TRASPARENZA

L'Appaltatore, in virtù della L.R. 15/2008, è tenuto a comunicare alla Committente l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali da esso eventualmente affidati per l'esecuzione del presente appalto, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita. La trasmissione dell'elenco in oggetto è condizione per l'emissione dei mandati di pagamento dei servizi eseguiti.

ART. 20 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione Regionale ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 21 ONERI DELLA SICUREZZA

L'Appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla sicurezza, all'assicurazione del proprio personale occupato, in esecuzione del contratto, assumendo in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e alle cose, in dipendenza delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Conseguentemente, l'Appaltatore esonera la Regione Puglia da ogni responsabilità, impegnandosi a sollevarla da qualsiasi richiesta che per tale motivo dovesse essere presentata.

ART. 22 CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta

la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

(Nel caso in cui l'appalto sia affidato ad un consorzio stabile di cui all'art. 36 del Codice dei contratti, tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento alla clausola sociale da parte dell'impresa consorziata alla quale sia stata affidata l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.).

L'inadempimento dell'Appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla Regione Puglia o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge Regionale n. 28 del 2006 come di seguito specificate.

L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore o subappaltatore o dell'impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:

1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impegnata nell'esecuzione dell'appalto;

3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impegnata nell'esecuzione dell'appalto;

4) una penale di ammontare pari all'1 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di

dipendenti compreso tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impegnata nell'esecuzione dell'appalto;

5) una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impegnata nell'esecuzione del lavoro.

L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'appaltatore e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l'appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.

L'inadempimento alla clausola sociale dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e con gli effetti di cui all'art. 138 del Codice dei contratti.

La Regione Puglia comunica tempestivamente all'appaltatore l'adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.

(Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l'unica responsabile dell'eventuale inadempimento. La gravità dell'inadempimento e il calcolo dell'ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell'impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa, impegnati nella esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L'inadempimento della clausola sociale da parte dell'impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla Regione Puglia con l'esclusione dall'appalto dell'impresa inadempiente. Qualora sia escluso il mandatario, la Regione Puglia può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice dei contratti, purché

abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire, non sussistendo tali condizioni la Regione Puglia può recedere dall'appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante, che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.).

ART.23 CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, si dà atto che l'Appaltatore ha prestato cauzione definitiva di € a mezzo polizza fidejussoria n. _____, rilasciata da _____ con sede _____.

Tale cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata espressamente dalla Regione, una volta definite tutte le ragioni di credito e debito tra le parti.

In caso di prelevamento di somme dal deposito cauzionale, a titolo di penalità o risarcimento del danno per inadempimento, l'Appaltatore è tenuto al reintegro della cauzione sino alla concorrenza dell'importo originario.

ART. 24 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di registrazione, bollo e imposta di registro, del presente contratto sono a carico dell'Appaltatore che stabilisce il proprio domicilio presso _____ in _____ alla via _____.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

ART. 25 RESPONSABILE DELL' ESECUZIONE DEI CONTRATTO

Il Responsabile dell'esecuzione del presente contratto è

Letto, confermato e sottoscritto in tre originali in bollo ad un
unico effetto.

Bari, _____